

Le precisazioni del ministro Giannini alle camere. Sanate così le false dichiarazioni

# Precari, altri 36 mesi di tempo

## Il divieto di conferire incarichi ai vecchi supplenti slitta

DI MARCO NOBILIO

Il limite massimo dei 36 mesi di supplenza parte da quest'anno. E non si contano i mesi di supplenza antecedenti al 1° settembre 2016. Lo ha chiarito la ministra dell'istruzione, **Stefania Giannini**, durante un'audizione in parlamento, che si è tenuta il 21 settembre in parlamento, a commissioni riunite. Si veda *ItaliaOggi* di giovedì scorso). Il chiarimento è stato fornito in risposta a un quesito presentato da **Francesca Puglisi**, senatrice del PD, e fa tirare un sospiro di sollievo ai docenti precari che hanno appena stipulato contratti a tempo determinato con i dirigenti scolastici o sono in procinto di ricevere le proposte di assunzione.

**In alcuni casi, peraltro, i dirigenti** scolastici, ritenendo che il limite riguardasse anche il servizio pregresso, hanno imposto ai docenti precari, quale condizione per accettare l'incarico, di dichiarare il mancato superamento dei 36 mesi. Ciò per evitare di incorrere nella responsabilità amministrativa, che la legge fa gravare sul dirigente scolastico in caso di assunzione di supplenti ultratriennalisti. Una misura precauzionale più che comprensibile, specie se si considera che l'amministrazione centrale, fino ad oggi, non ha emanato alcun chiarimento su come debba essere applicato il divieto di cumulo oltre i 36 mesi. Nel corso dell'audizione, però, la ministra Giannini ha assicurato che il ministero provvederà a breve a sanare la questione, emanando i

dovuti chiarimenti.

**Il divieto di cumulo, peraltro**, vale solo ed esclusivamente per le supplenze annuali. E cioè per le supplenze su posti vacanti e disponibili che vengono disposte con termine al 31 agosto. Su questo aspetto, a fugare ogni dubbio è intervenuta prima la Corte di Giustizia Europea e poi la Corte costituzionale. La Corte del Lussemburgo, interpellata dal Giudice delle leggi italiano, ha spiegato che il divieto di reiterazione senza limite dei contratti a termine, previsto dalla legislazione europea, vale solo per i contratti stipulati su posti stabilmente vacanti. Sui quali, invece, c'è l'obbligo di disporre assunzioni con contratti a tempo indeterminato e non sui posti disponibili per esigenze temporanee. Ed ha accolto la tesi interpretativa proposta dalla nostra Corte costituzionale, secondo la quale, il limite non debba applicarsi alle supplenze brevi e saltuarie e alle supplenze temporanee anche fino al termine delle attività didattiche (contratti fino al 30 giugno).

**Il responso della Corte di Giustizia**, atto necessario nei giudizi di legittimità costituzionale che riguardano la compatibilità di norme italiane con quelle comunitarie, ha indotto la Corte costituzionale, il 12 luglio scorso, a emettere una sentenza rigidamente informata al verdetto dei giudici europei (si veda *Italia Oggi* del 19 luglio scorso). Nel frattempo, però, il legislatore ha rimosso dall'ordinamento la norma che consentiva la reiterazione, senza limite, dei

contratti a termine anche sui posti vacanti e disponibili. E lo ha fatto con una precisa disposizione contenuta nella legge 107. Che però va letta alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale. E cioè che la reiterazione dei contratti a termine è vietata solo in quei casi in cui ciò avvenga su cattedre vacanti e disponibili. In tutti gli altri casi non c'è limite alcuno. Resta il fatto, però, che sebbene il limite introdotto dalla legge 107 non sia retroattivo, la Consulta abbia dichiarato incostituzionale la norma (contenuta nella legge 124/99) che consentiva la reiterazione dei contratti a termine anche sui posti vacanti e disponibili. E ciò potrebbe dare adito ad aspettative foriere di contenzioso in capo ai circa 18mila docenti che hanno scelto di rimanere nelle graduatorie a esaurimento, astenendosi dal presentare la domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni della legge 107.

**Fermo restando che si tratterebbe** comunque di azioni destinate inevitabilmente ad avere tempi lunghi ed un esito quanto mai incerto, anche in considerazione del contrario orientamento della Corte di cassazione (sezione lavoro, sentenza 20/06/2012 n.10127).

—© Riproduzione riservata—■

